

RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE DAOSTA S.p.A.

Società soggetta all'attività e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.

CONTRATTO IN APPALTO DI SERVIZI

Servizio di trattamento antighiaccio e di sgombero neve da eseguirsi sull'Autostrada A5 Aosta - Traforo del Monte Bianco e sue pertinenze.

Codice SAP n.;

Codice CIG n. **5854563A37**

TRA

Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A., con sede legale St. Pierre (AO), località Les Iles snc - Partita I.V.A. n. 01475961007, Codice fiscale n. 05995720587 e iscrizione nel Registro delle Imprese di Aosta REA n. 43050, in persona del proprio Legale Rappresentante nato il, nella sua qualità di della Società giusta i poteri a lui conferiti.

E

La ditta con sede legale in - Partita I.V.A. n., in appresso denominata "Appaltatore", in persona di giusta i poteri a lui conferiti.

PREMESSO

- Che, il Committente per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi, ha indetto una procedura aperta mediante pubblicazione di un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di cui in epigrafe esperita in data

- che, a seguito dell'anzidetta procedura aperta è risultata aggiudicataria provvisoria l'Impresa....., che ha offerto sull'importo presunto lordo di € il ribasso del, da applicarsi sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- che, intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della procedura aperta con conseguente aggiudicazione definitiva all'appaltatore comunicata al medesimo con nota del
- che, l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota;
- che, nel presente contratto con il termine “giorni” si intendono giorni di calendario consecutivi ivi inclusi quindi sabati, domeniche e festività.

Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente contratto è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a Lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (in appresso “Codice”), dalle disposizioni del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 s.m.i. (in appresso “Regolamento”) per quanto applicabile, dalle disposizioni del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 s.m.i., nonché dalla Legge n. 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni

criminali negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al rapporto nonché dalla documentazione di gara. Tutta la predetta normativa disciplina il presente contratto in quanto applicabile regime giuridico cui è sottoposto il Committente.

Articolo 3

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio è l'Ing. Gian Paolo Valli.

Articolo 4

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto del Contratto è costituito dai servizi afferenti alle operazioni invernali, ovvero sgombero della neve, di caricamento e di spargimento dei cloruri o altri fondenti solidi e/o liquidi sulla tratta autostradale in concessione alla Committente. Tali servizi devono garantire il ripristino ed il mantenimento del piano viabile in condizioni di perfetta e sicura percorribilità.

L'arco temporale nel quale verranno erogati i predetti servizi è compreso tra il 15 ottobre ed il 15 maggio per le stagioni invernali relative al 2014/2015 – 2015/2016, con possibilità di anticipo e/o prolungamento in ragione dell'andamento stagionale.

Con il presente contratto il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, l'esecuzione del servizio.

La natura e la descrizione dell'oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della sua esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli e nei documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto assumendo a tutti gli effetti valore di patto.

Si indicano di seguito gli elaborati contrattuali allegati al presente contratto:

- Capitolato Speciale
- Elenco Prezzi
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)

In caso di discordanza tra il presente contratto ed i relativi documenti allegati la prevalenza è attribuita al contratto.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire tali operazioni con la necessaria organizzazione di mezzi e di personale, sotto il controllo e la sorveglianza della Società e secondo quanto prescritto nel presente contratto e nei suoi allegati.

Su richiesta della Società, l'Appaltatore dovrà effettuare dette prestazioni anche su tratti stradali e autostradali limitrofi o comunque diversi da quelli individuati nel Capitolato Speciale – Elenco Prezzi, senza che ciò comporti il riconoscimento di maggiorazioni o compensi particolari o diversi rispetto ai prezzi stabiliti.

Articolo 5

AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo presunto netto del contratto è di €

Esso è determinato dalla somma di €..... derivante dall'applicazione del ribasso offerto del.....% sull'importo presunto lordo di €1.891.023,75, ed € 46.227,20 per costi della sicurezza (non assoggettabili a ribasso).

Tale importo potrà risultare a consuntivo maggiore o minore in relazione all'effettiva consistenza delle operazioni di movimentazioni eseguite senza che il Contraente possa avanzare richieste per ulteriori compensi oltre quelli previsti dall'elenco prezzi contrattuale.

Con la sottoscrizione del presente atto la Contraente accetta espressamente, quindi, che la formalizzazione del Contratto non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell'acquisizione totale delle prestazioni previste in oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attività commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dal contratto, la stessa Contraente non avrà nulla a pretendere da parte della Committente, atteso che i costi unitari per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa considerati, come in effetti sono, adeguatamente remunerativi.

Articolo 6

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni effettuate dall'appaltatore saranno valutate e retribuite con l'applicazione del ribasso offerto del% da applicarsi sui prezzi unitari contenuti nell'elenco prezzi. Detti prezzi sono comprensivi di tutti gli oneri e le prestazioni a carico dell'Appaltatore, nessuno escluso ed eccettuato, e sono fissi ed invariabili fino al compimento del primo anno, mentre per il successivo su richiesta dell'appaltatore saranno aggiornati secondo quanto previsto dal successivo articolo 7.

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti, necessari per il perfetto compimento del servizio, in quanto nella determinazione dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e richiamati.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:

- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi i

- servizi, di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgerà il servizio;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il contratto;
 - di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema del presente contratto sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore in sede di gara ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
 - di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta che l'Appaltatore giudica, quindi, remunerativa e che possano, comunque, influire sull'esecuzione del contratto;
 - di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito del servizio e di ogni elaborato tecnico ad esso allegato o in esso richiamato e di ritenerlo adeguato per la conseguente realizzazione del servizio nei tempi programmati e pattuiti e per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
 - di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione o eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1467 e 1664 c.c.;

- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e della mano d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività dovendosi l'Appaltatore assumere - ai sensi dell'Art. 1655 c.c. - tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell'appalto.

Articolo 7

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Alla scadenza del primo anno di contratto, si procederà alla revisione del corrispettivo sulla base delle variazioni Istat, rilevate nel mese di settembre.

Al di fuori di tale ipotesi non verrà riconosciuta alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli Artt. 1664, commi 1 e 2, e 1467 c.c..

Articolo 8

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI

ALL'APPALTATORE

Il domicilio legale delle Parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore. La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.

Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 9

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il legale rappresentante dell'Appaltatore è il Sig.

Articolo 10

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

La cauzione definitiva nella misura del ... (determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 113 e comma 7 dell'art. 40 del Codice) dell'importo contrattuale, pari, quindi, ad €..... è stata prestata dall'Appaltatore mediante

Si conviene espressamente che tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto.

La Contraente ha l'obbligo, pena la risoluzione del presente Contratto, di reintegrare entro 15 giorni la polizza su cui la Committente abbia dovuto rivalersi in tutto od in parte durante l'esecuzione del Contratto.

COPERTURE ASSICURATIVE

La Contraente deve disporre, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi, e presentare in copia alla Committente prima dell'inizio delle attività, apposta polizza assicurativa RCT/O, esplicitando nel novero dei terzi la Committente, con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 2.500.000,00; suddetta copia deve essere comprensiva di frontespizio, condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni.

Nella polizza RCT/O dovrà essere prevista una clausola relativa alla copertura dei danni indiretti.

Articolo 11

TERMINE UTILE PER L'ESECUZIONE - PENALITÀ PER RITARDI

La durata del presente contratto è fissata dal 15/10/2014 al 15/05/2015 e dal 15/10/2015 al 15/05/2016 decorrenti dal verbale di consegna del servizio.

Le penali sono stabilite nel Capitolato Speciale.

Articolo 12

PAGAMENTI

Nell'ambito del periodo annuale di presidio dell'Appaltatore, individuato nel Capitolato Speciale – Elenco Prezzi e nelle sue eventuali successive integrazioni, entro la prima decade successiva al termine di ciascun mese di calendario la Committente comunicherà all'Appaltatore l'importo delle fatture da emettere, distinto in compensi fissi e variabili in base agli articoli riportati nel Capitolato Speciale – Elenco Prezzi derivanti dagli interventi effettivamente eseguiti nel mese precedente.

Le fatture dovranno essere intestate a "Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A" ed inviate ad "EssediEsse – Società di Servizi S.p.A." Via A.

Bergamini, 50 - 00159 Roma - .

Ogni fattura dovrà riportare, obbligatoriamente, le seguenti notizie:

- gli estremi del presente contratto;
- il codice CIG;
- l'indicazione del c/c bancario e codice IBAN sul quale l'Appaltatore desidera venga effettuato l'accredito;

Verranno respinte le fatture inviate in difformità alle precedenti disposizioni.

Le fatture saranno pagate decorsi **30** (trenta) giorni dalla data di emissione delle stesse.

Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura che dovrà essere emessa su richiesta della Committente.

Resta convenuto che eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente contratto dovranno essere proposte per iscritto alla Committente e diverranno efficaci solo se accettate da quest'ultima per iscritto e a decorrere dalla data di ricevimento della contraente della comunicazione di accettazione.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore del Contraente a qualsiasi titolo attinente il presente contratto, per esplicita designazione del Contraente i relativi importi verranno accreditati sul c/c Bancario codice IBAN della Banca di, Filiale di....., restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere formalmente comunicata a EssediEsse – Società di Servizi S.p.A. - Via A. Bergamini n. 50.

Resta convenuto che eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente

contratto dovranno essere proposte per iscritto alla Committente e diverranno efficaci solo se accettate per iscritto e a decorrere dalla data di ricevimento della contraente della comunicazione di accettazione.

Articolo 13

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi, per patto espresso, nei corrispettivi di appalto, assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione contrattuale, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente contratto:

- provvedere al riordino quotidiano ed alla pulizia dei locali di stazionamento, dei locali di manovra e delle autorimesse per i mezzi, messi a disposizione della Committente. Al termine di ogni stagione invernale, i locali sopra citati perfettamente dovranno essere riconsegnati puliti ed in ordine;
- delegare la Committente all'espletamento della pratica presso l'Ente preposto finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione per percorrenze su strade non di competenza della Committente stessa.

L'Appaltatore con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facoltà di cui all'art. 1460 del Codice Civile.

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi, per patto espresso, nel corrispettivo d'appalto, assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese

ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione contrattuale, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente contratto.

Articolo 14

ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO OBBLIGHI ED ONERI

A CARICO DELLA CONTRAENTE

Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio sull'autostrada e/o nonché sulla restante viabilità.

In relazione a quanto sopra la Contraente, oltre ad essere tenuta al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui agli allegati "Norme e prescrizioni di sicurezza – Sommario delle norme per l'esecuzione di interventi (attività) e lavori in autostrada (Ed. novembre 2009)" e "Segnaletica per lavori – Sommario delle norme per il segnalamento temporaneo e l'esecuzione dei lavori in autostrada due/tre/quattro corsie (Ed. marzo 2009)" nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che la Committente ritenga di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

La Contraente si rende edotta che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale (di personale e mezzi) verranno rilasciate dalla Committente.

La Contraente sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguire tenendone quest'ultimo indenne e

sollevato.

La Contraente, in particolare, è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone e cose circolanti sull'autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Le modalità di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente Contratto.

Con riferimento a quanto sopra esposto, la Contraente si dichiara pertanto edotta sulle particolari condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e sull'organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dalla Committente o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d'opera.

Si richiama inoltre l'attenzione della Contraente sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all'attività su strada. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali s.m.i.). La Contraente deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D. lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, nonché le restanti prescrizioni di cui

all'art. 5, L. 136/2010, ove applicabili.

Articolo 15

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso del servizio, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, ultimo periodo e comma 5 del Regolamento, trasmetterà alla Direzione Lavori, per sé e per i subappaltatori e cottimisti, i documenti unici di regolarità contributiva ai sensi di quanto previsti dai commi 6 e *6bis* dell'art. 118 del Codice e dall'art. 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento. In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 6, comma 8 del Regolamento.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nel servizio costituenti oggetto del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo si precisa che il Committente non procederà ad alcun

pagamento diretto delle retribuzioni arretrate dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei titolari di subappalti o cottimi di cui all'art. 118, comma 8 del Codice

Qualora il Committente, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 118, comma 8 del Codice, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

Articolo 16

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA

Prima dell'inizio delle attività l'Appaltatore, in sede di riunione congiunta, in cui verrà redatto il Verbale di Consegna informazioni, di cooperazione e di coordinamento, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, art. 26, confermerà:

- di aver ricevuto, in fase di gara, il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI), redatto dalla Committente e indicante le misure da adottare per eliminare le interferenze;
- di aver ricevuto le informazioni riguardanti le misure di emergenza e le informazioni relative ai rischi specifici presenti nelle aree in cui dovrà svolgere il servizio e alle relative modalità e procedure di prevenzione e protezione al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà predisporre ed inoltrare alla Committente il Piano di Sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano verrà messo a disposizione delle autorità competenti, preposte alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri.

L'Appaltatore sarà responsabile del rispetto del piano stesso attraverso il proprio Direttore Tecnico o suo delegato.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare, ai D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i., DPR n. 302/1956 e n. 303/1956 (per la parte non abrogata), n. 320/1956 (per la parte non abrogata), e L. 123/2007 (per la parte non abrogata).

L'Appaltatore è altresì obbligato a:

1. contattare la Committente qualora ritenga necessario (in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l'esecuzione delle prestazioni), acquisire/fornire ulteriori informazioni, necessarie per effettuare una nuova valutazione dei rischi da interferenze o modificare le misure adottate per eliminare le interferenze;
2. trasferire le informazioni suddette ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e a far loro osservare le norme e le disposizioni di cui sopra;
3. disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare;

4. informare immediatamente la Committente in caso di infortunio o di sinistro e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
5. munire il personale impiegato nei servizi di apposita tessera di riconoscimento completa di fotografia, generalità del lavoratore ed indicazione del datore di lavoro.

La Committente ha ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

Articolo 17

SUBAPPALTI, SUBCONTRATTI E IMPRESE AUSILIARIE

É assolutamente vietato, sotto pena, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, il subappalto o il cottimo, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga preventivamente, da parte del Committente, una specifica autorizzazione scritta.

Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilità dell'Appaltatore per le obbligazioni assunte con il contratto, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del Committente che è estraneo sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di risarcimento danno o molestia che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione delle opere subappaltate.

L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione dei Lavori, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto la Direzione Lavori, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere ferma restando la totale estraneità del Committente da ogni pretesa e azione del subappaltatore stesso per le predette causali.

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.

I subappalti e i cottimi saranno soggetti alle disposizioni dell'art. 118 e dell'art. 122 del Codice nonché dell'art. 170 del Regolamento.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa istruttoria da parte del Committente - fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione dei Lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (art. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), di cui in appresso, **l'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:**

a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata e l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo, i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo; in caso di cottimo la richiesta dovrà, ai sensi

dell'art. 170, comma 6, del Regolamento, dare evidenza, ai fini della qualificazione dell'impresa, dell'importo della fornitura diretta di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera;

- b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovrà evidenziare, il costo degli oneri della sicurezza relativi all'attività subappaltata, non soggetto a ribasso, la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, nonché l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.

Unitamente al contratto dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore attestante che le condizioni economiche del contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% del ribasso come previsto al comma 4 del succitato art. 118. Dovranno essere inoltre fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in particolare l'analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del citato limite del 20%;

- c) dichiarazione dell'Appaltatore resa ai sensi di legge relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio;
- e) in caso di consorzi o società consortili, dichiarazione del subappaltatore attestante l'esistenza di consorziati che detengano una partecipazione superiore al 10 % oppure con quota di partecipazione inferiore al 10% e che

abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, ovvero che operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

- f) dichiarazione del subappaltatore attestante l'eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, nonché dichiarazione attestante la sussistenza dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalità dei relativi membri;
- g) in caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, dichiarazione del subappaltatore attestante le generalità dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'Impresa;
- h) dichiarazione resa dai soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 (quali legali rappresentanti, amministratori muniti di poteri, direttori tecnici, soci di maggioranza, membri del collegio sindacale, membri dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 231/2001) circa l'esistenza di familiari conviventi e indicazione delle generalità degli stessi;
- i) documentazione valida a dimostrare, ai sensi di legge, la qualificazione tecnica, economica e finanziaria del subappaltatore;
- j) dichiarazione attestante l'insussistenza delle situazioni di cui all' art. 38, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e comma 2 del D. Lgs. 163/2006, riferita ai legali rappresentati dell'Impresa subappaltatrice;
- k) dichiarazione attestante l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) e comma 2 del D.lgs. 163/2006, riferita agli

amministratori muniti di poteri e ai direttori tecnici ed al socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) dell'Impresa subappaltatrice;

- l) dichiarazione circa l'esistenza di soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno e relativa dichiarazione ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettera c) e comma 2 del D.lgs. 163/2006 riferita agli stessi;
- m) dichiarazione del subappaltatore, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
- n) dichiarazione resa ai sensi di legge dal subappaltatore di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 90, comma 8 del Codice;
- o) dichiarazione - qualora ne ricorrano le condizioni - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 a firma resa ai sensi di Legge dal Legale Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice o cottimista attestante:
 - I. composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice o cottimista; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, dichiarazione del subappaltatore che attesti la composizione societaria del socio;
 - II. esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
 - III. indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;
- p) dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, ai sensi del D.P.R. n.

445/2000 nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa subappaltatrice secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..

Le Parti convengono che la mancata produzione, da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli elementi anzidetti non consente al Committente di svolgere la necessaria istruttoria della richiesta di autorizzazione al subappalto che pertanto non potrà essere autorizzata in nessuna delle forme previste dalla normativa vigente.

Si precisa infine che:

in ossequio a quanto previsto al precedente articolo PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI l'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei Lavori ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori stessa, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; ai sensi dell'art. 6, comma 8, del Regolamento, in caso di DURC negativo per due volte consecutive, il Committente pronuncerà la decadenza dell'autorizzazione al subappalto o al cottimo;

- l'Appaltatore provvederà a trasmettere alla Direzione Lavori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti da parte del Committente, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti a ciascun subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, nonché dello stato di avanzamento dei Lavori e dei certificati di pagamento nei quali sono compresi i Lavori

subappaltati e pagati; la mancata presentazione della documentazione suddetta comporterà la sospensione del pagamento del SAL successivo fino ad avvenuta regolarizzazione dell'inadempienza riscontrata. In ogni caso l'Appaltatore, ai fini del pagamento dei SAL dovrà puntualmente adempiere a tutte le tassative prescrizioni dei commi 6 e 6 bis di cui all'art.118 del Codice;

- in caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dell'obbligo di cui all'art. 118, comma 3 del Codice, qualora quest'ultimo motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e dal cottimista e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dei Lavori, la Committente sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei Lavori (art. 170, comma 7 del Regolamento);
- la Direzione Lavori provvederà, in sede di invio degli stati di avanzamento per la relativa liquidazione, ad allegare le copie delle fatture relative ai subappaltatori e cottimisti di cui sopra e relative agli stati di avanzamento precedenti;
- l'Appaltatore provvederà a trasmettere mensilmente alla Direzione Lavori gli stati di avanzamento dei Lavori o la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto;
- l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali

variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria;

- dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l'importo autorizzato - dovrà essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale;

/Resta espressamente inteso che nessuna autorizzazione per subappalto né cottimo verrà comunque rilasciata da parte del Committente per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto in quanto l'Appaltatore non ne ha fatto esplicita richiesta in sede di presentazione dell'offerta (nel caso in cui l'Appaltatore non abbia presentato in fase di gara dichiarazione di subappalto)./

SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti che prevedano l'impiego di manodopera in cantiere, quali ad esempio noli a caldo e forniture con posa in opera, il Committente, a seguito di comunicazione da parte dell'Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d'atto al cui rilascio è condizionato l'accesso in cantiere da parte dei subcontraenti.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente

autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

- 1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;
- 2) copia del contratto, che dovrà prevedere il costo degli oneri della sicurezza relativi all'attività subaffidata, non soggetto a ribasso, la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, nonché l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma;
- 3) descrizione particolareggiata delle lavorazioni che verranno effettuate mediante il nolo a caldo con l'indicazione percentuale dell'incidenza di tali prestazioni rispetto al valore complessivo della lavorazione che, con l'ausilio del noleggiatore, viene ad essere eseguita;
- 4) una dichiarazione del noleggiatore o del fornitore attestante il valore dell'incidenza della manodopera rispetto al noleggio od alla fornitura nonché idonei elementi – in particolare l'analisi dei costi – atti a valutare il rapporto tra il valore del macchinario o della fornitura ed il valore della mano d'opera impiegata;
- 5) dichiarazione del subappaltatore, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
- 6) dichiarazione di cui alla precedente lettera p).

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i., l'Appaltatore dovrà altresì trasmettere, per tutti gli altri subcontratti della filiera delle imprese interessate all'esecuzione dell'appalto, che non comportano

l'impiego di mano d'opera in cantiere, il contratto contenente, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, la clausola e le indicazioni ivi previste e richiamate nel precedente punto 2.

IMPRESE AUSILIARIE

Tutti gli obblighi previsti dal contratto e dalla normativa vigente in capo ai subappaltatori sono validi, ove compatibili, anche per le eventuali imprese ausiliarie, ai sensi della documentazione di gara, di cui eventualmente si avvalga l'appaltatore, fatta eccezione per le norme relative alla autorizzazione del subappalto.

Qualora l'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa sarà tenuta alla integrale applicazione delle norme sul subappalto applicabili.

L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si è obbligata nei confronti del concorrente a fornire i requisiti di qualificazione ed a mettere a disposizione le corrispondenti risorse necessarie per l'esecuzione dei Lavori per tutta la durata dell'appalto, fatto salvo il caso di impresa ausiliaria che appartenga al medesimo gruppo dell'Appaltatore.

In tale ultimo caso, l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al Committente le eventuali modifiche societarie.

Il Committente si riserva di chiedere i chiarimenti e le integrazioni che ritenga necessarie in relazione al citato contratto e, in caso di modifica dello stesso, ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

Gli opportuni provvedimenti potranno essere adottati dal Committente anche in caso di constatazione che l'impresa ausiliaria non sia in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice ed in caso di mancato rispetto dell'art. 49 del Codice.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l'avvalimento ai sensi dell'art. 49, comma 4 del Codice/

Articolo 18

COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. n. 187/1991)

VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 il Committente provvederà in corso d'opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Appaltatore. Si richiamano altresì gli obblighi derivanti dal citato D.P.C.M. di completa e tempestiva informazione da parte dell'Appaltatore nei confronti del Committente nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé e per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

Articolo 19

DANNI DA FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Committente, a pena di decadenza, entro il termine di 5 gg. da quello del verificarsi del danno. In tal caso l'Appaltatore dovrà fornire al Committente tutti gli elementi utili per l'accertamento delle eventuali responsabilità di terzi in ordine al verificarsi del danno, anche al fine di attivare, da parte del Committente, le coperture assicurative. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare la fornitura dei beni o servizio tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Articolo 20

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a dati, procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare. È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute. È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione del contratto.

Articolo 21

PUBBLICITÀ

Sono riservati al Committente nei limiti previsti dalla normativa vigente i diritti di sfruttamento pubblicitario nei luoghi d'esecuzione del contratto, delle relative pertinenze e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca su aree del Committente per l'esecuzione del contratto, con assoluto divieto per l'Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti luoghi, recinzioni ed impianti ovvero di consentirlo a terzi.

L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall'esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si è riservato ai sensi del presente articolo.

Articolo 22

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA

ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli:

Art. 10 (Cauzioni e coperture assicurative), Art. 11 (Termine utile per l'esecuzione), Art. 13 (Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore), Art. 14. (Esecuzione in presenza di traffico), Art. 17 (Subappalti, Subcontratti e Imprese ausiliarie).

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:

- a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte dell'appalto;
- b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) quando l'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in

materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto.

- d) applicazione di n. 3 (tre) penali nel corso della medesima stagione invernale.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 10.

Ad integrazione della disciplina prevista dagli articoli 135, 136 e 138 si precisa inoltre quanto segue:

- la dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dal Committente all'Appaltatore mediante Ufficiale Giudiziario;
- il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni dei servizi già eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore.

Il Committente, per tutto quanto rilevato dall'Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest'ultimo un compenso calcolato, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti;

- oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all'Appaltatore alcun altro compenso;
- qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni;
- in tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento

dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative come eventuali penali previste dal Capitolato Tecnico, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria. In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.

Articolo 23

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

L'Appaltatore dovrà garantire l'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

Articolo 24

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che possano insorgere fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto d'appalto o comunque a questo connesse, il Foro esclusivamente competente è il Tribunale di Aosta.

Articolo 25

SPESE E REGIME FISCALE DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto.

Il presente contratto, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa dal Committente apposita fattura, il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Articolo 26

CODICE ETICO

La Contraente si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali contenute nel Codice Etico della Committente, predisposto in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 e

successive modifiche ed integrazioni. Tale Codice Etico è disponibile sul sito internet www.ravspa.it e la Contraente dichiara di avere preso piena conoscenza del suo contenuto.

La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà la facoltà alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente Contratto, comunicando per iscritto alla Contraente la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

Con la sottoscrizione del presente Contratto la Contraente dichiara di non avere rapporti con le pubbliche amministrazioni tali da incidere sul predetto codice etico.

Articolo 27

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO

Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente del presente contratto (sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli Istituti bancari segnalati. Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'Art. 7 del suddetto

decreto. Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente contratto sono:

- per il Committente : Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A. così come costituita in testa del presente contratto;
- per l'Appaltatore il destinatario del presente contratto nella persona del suo legale rappresentante.

Articolo 28

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 159/2011

S.M.I.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1353 c.c. in relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all'Appaltatore il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti di cui all'art. 2041 c.c..

Articolo 29

RECESSO

1. Il Committente si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi con preavviso di almeno 15 giorni. Il recesso avrà efficacia decorsi 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni realizzate ed accettate.

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti disposizioni del presente contratto d'appalto:

Art. 6 (Valutazione del Servizio), Art. 7 (Revisione ed aggiornamento del corrispettivo), Art. 8 (Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore), Art. 10 (Cauzioni e coperture assicurative), Art. 11 (Termine utile per l'esecuzione – Penalità per ritardi), Art. 12 (Pagamenti), Art. 13 (Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore), Art. 14 (Esecuzione in presenza di traffico), Art. 15 (Prescrizioni a tutela dei lavoratori), Art. 16 (Prevenzione degli infortuni – Piani di sicurezza), Art. 17 (Subappalti, Subcontratti e Imprese ausiliarie), Art. 19 (Danni da forza maggiore), Art. 20 (Impegno di riservatezza), Art. 21 (Pubblicità), Art. 22 (Risoluzione del contratto-Clausola risolutiva espressa), Art. 23 (Esecuzione in danno), Art. 24 (Risoluzione delle controversie - Foro competente), Art. 29 (Recesso).

L'APPALTATORE